



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU anno 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **VENTUNO** e minuti **TRENTA** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I^a convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone		X
DRUSIAN Roberto	X	
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia	X	
MIRRA Antonietta		X
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO	X	

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 forma, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO CHE alla data odierna il Decreto suddetto non è ancora stato emanato;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota terreni agricoli	0,86%
Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti da C.D. o IAP iscritti nella previd. agricola – L. 208/2015	Esente
Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Aliquota per abitazione principale di Cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011	0,60% con detrazione € 200,00
Aliquota Unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in uso gratuito con contratto registrato tra genitori/figli ai sensi L. 208/2015	0,96% con riduzione al 50% della base imponibile se rientrante nei parametri della L. 208/2015
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	1,06% di cui 0,76% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati)	0,96%
Aliquota per i fabbricati merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esente, in base all'art. 1 co. 751 della L. 160/2019
Aliquota rurali strumentali	0,10%

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota terreni agricoli	0,86%
Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti da C.D. o IAP iscritti nella previd. agricola – L. 208/2015	Esente
Abitazione principale e relative pertinenze	Esente

Aliquota per abitazione principale di Cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011	0,60% con detrazione € 200,00
Aliquota Unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in uso gratuito con contratto registrato tra genitori/figli ai sensi L. 208/2015	0,96% con riduzione al 50% della base imponibile se rientrante nei parametri della L. 208/2015
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	1,06% di cui 0,76% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati)	0,96%
Aliquota per i fabbricati merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esente, in base all'art. 1 co. 751 della L. 160/2019
Aliquota rurali strumentali	0,10%

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025, e il documento unico di programmazione in approvazione nella seduta odierna;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2023;
- 3) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023,
- 4) Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota terreni agricoli	0,86%
Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti da C.D. o IAP iscritti nella previd. agricola – L. 208/2015	Esente
Abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Aliquota per abitazione principale di Cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011	0,60% con detrazione € 200,00
Aliquota Unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in uso gratuito con contratto registrato tra genitori/figli ai sensi L. 208/2015	0,96% con riduzione al 50% della base imponibile se rientrante nei parametri della L. 208/2015
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	1,06% di cui 0,76% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati)	0,96%
Aliquota per i fabbricati merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esente, in base all'art. 1 co. 751 della L. 160/2019
Aliquota rurali strumentali	0,10%

- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

A richiesta del Sindaco con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presenta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 12.04.2023 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 12.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 24.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 12.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo